

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno 2018, alle ore 20,00 in seconda convocazione, presso la sede comunale, in una sala aperta al pubblico, si è riunita la III<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente, convocata con nota n. 7814 del 26/04/2018 con all'o.d.g.:

- Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri comunali: Cataldi Michele e Saquella Antonio.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Regolamento della Commissioni Consiliari permanenti, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal dipendente comunale Pennetta Vincenzo, incaricato dal Segretario Generale che procede alla redazione del verbale della riunione.

La Commissione prende atto della bozza del precedente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili elaborata dalla stessa e considerata l'intervenuta Legge 20 maggio 2016 n. 76 avente ad oggetto: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 118 del 21/5/2016 ed i relativi decreti attuativi pubblicati sulla G.U. n. 22 del 27/01/2017 nn. 5 - 6 e 7 del 19/1/2017 come esplicitato dal segretario verbalizzante, decide di integrare e modificare la predetta bozza con le variazioni ritenute opportune.

Ciò detto la Commissione provvede ad approntare l'art. 1 nel seguente modo:

#### **Art. 1**

##### Oggetto e finalità del Regolamento

**Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili e l'organizzazione delle attività comunali ad esse connesse. Ciò nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.**

**La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionalmente garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396 e succ. modif.).**

che viene liquidato come innanzi specificato.

La Commissione passa poi alla predisposizione dell'art. 2:

#### **Art. 2**

##### Funzioni

**I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati o costituite dal Sindaco, che può delegare le funzioni al Segretario Generale ed ai dipendenti, in conformità alla normativa vigente.**

**Egli può conferire delega, altresì, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.**

**In tale ipotesi non è consentito l'ampliamento della delega per ricomprendervi ulteriori attività di stato civile, anche se finalizzate alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione di unioni civili.**

Il Vice Sindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di impedimento o di assenza, esercita tutte le funzioni di Ufficiale di Stato Civile *ex lege* e quindi anche la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, senza necessità di alcuna specifica delega.

Le funzioni di Ufficiale di Stato Civile potranno essere conferite ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato, del Comune in conformità della normativa vigente.

Qualora i nubendi o le parti intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire una unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile e indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dell'evento.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona indicata mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la celebrazione o la costituzione dell'evento specifico, alla persona richiesta che dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o costituire una unione civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.


E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Pertanto la Commissione liquida la stesura del predetto art. 2 così come innanzi specificato.


Alle ore 21,00 la commissione chiude i lavori.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in duplice originale, di cui un esemplare viene consegnato al Presidente della III<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente e l'altro ritirato dal Segretario verbalizzante per la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune e la successiva conservazione in atti dell'ufficio preposto.

I CONSIGLIERI COMUNALI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

